

appare del tutto condivisibile la necessità di un forte coordinamento amministrativo finalizzato a conseguire la piena attuazione della normativa relativa alla istituzione degli sportelli unici per le imprese produttive;

la tutela della salute sui luoghi di lavoro attiene senza dubbio alle competenze della sanità pubblica in quanto ogni azione tesa alla tutela della salute degli individui negli ambienti di lavoro, sia per quanto riguarda le malattie occupazionali, sia per quanto riguarda l'insorgenza degli infortuni, rientra pienamente nella natura, nella finalità, nella organizzazione del ministero della sanità e del Ssn;

al ministero della sanità compete la programmazione, l'indirizzo e il controllo nei confronti del Ssn (Asl - regioni - Ispe - Iss eccetera) anche per quanto riguarda la prevenzione e l'attività di vigilanza nonché le politiche di informazione e formazione per assicurare la massima sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;

l'attuazione delle direttive europee (decreto legislativo n. 626/94 e decreto legislativo n. 277/91) nonché più in generale la gestione dei rischi chimici, fisici e biologici nonché tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali identificano il coordinamento di una materia così complessa e delicata al ministero della sanità;

impegna il Governo

nel rispetto della volontà più volte espressa dal Parlamento a modificare il piano di azione presentato al Consiglio dei Ministri dal Ministro della funzione pubblica e dal Ministro del lavoro definendo in modo chiaro e coerente con tutta la legislazione vigente il ruolo, le competenze e gli interventi del ministero della sanità.

(7-00931) « Fioroni, Bolognesi, Giannotti, Maura Cossutta, Di Capua, Procacci ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e della giustizia, per sapere - premesso che:

a seguito della riforma del processo tributario, varata nel 1992, sono state soppresse le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale e sono state create commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Ciò ha provocato notevole disagio, soprattutto nelle regioni di dimensioni più consistenti, derivante dalla necessità di recarsi nella città capoluogo per depositare il ricorso contro la decisione di primo grado, e di fatto si è tradotto in un diniego di giustizia: poiché il professionista incaricato della difesa è costretto a moltiplicare i viaggi nel capoluogo della regione, ciò ha causato per il contribuente un aumento di spese per le trasferte, al di là della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado è diventato non più conveniente, nell'ipotesi che si abbia ragione, qualora l'importo in contestazione non oltrepassi soglie anche sensibili. La legge 18 febbraio 1999 n. 28, all'articolo 35, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ha stabilito che « nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie (...) ». Tale norma, benché sia stata approvata da oltre quindici mesi, attende ancora compiuta attuazione da parte del Governo: la circostanza che non venga indicato un termine per l'istituzione delle sezioni staccate non vuol dire che quest'ul-

tima debba essere rinviata *sine die*, anche perché il disagio dei contribuenti ha raggiunto livelli intollerabili;

se non ritengano urgente dare immediata e completa attuazione al disposto dell'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999 n. 28.

(2-02453)

« Selva, Mantovano ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

l'interpretazione letterale, logico-sistemica della norma, sulla base dei comuni canoni ermeneutici, di cui all'articolo 12, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, comporta l'inquadramento dei funzionari e collaboratori tecnici medici e odontoiatri delle facoltà di medicina nel ruolo di ricercatore, alla luce delle norme speciali vigenti per tale personale, posto ad esaurimento;

il Rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » professore G. D'Ascenzo ha emanato, il 21 gennaio 2000, i decreti d'inquadramento nel ruolo di ricercatore del personale beneficiario della norma dopo pareri d'illustri giuristi e dopo due circolari ministeriali del Murst;

la prima circolare indirizzata ai Rettori era a firma del direttore generale del dipartimento affari economici prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999, che nell'ultima pagina affermava: « in ordine, infine, a specifiche richieste d'interpretazione delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 370/99 ed alla legge n. 4/99, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 1, comma 10, si ritiene necessario puntualizzare che le perplessità prospettate dalle SS.LL, vertendosi in materia di interpretazione di norme legislative, non possono che essere risolte sulla base dei comuni canoni ermeneutici di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, avuto riguardo al senso proprio delle parole ed alla natura delle disposizioni da applicare »;

la seconda circolare, a firma del Capo di Gabinetto del Murst prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 affermava: « In proposito deve osservarsi che il Murst, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole università non può svolgere compiti — quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie —, che presuppongono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al ministero non competono. L'autonomia di cui godono le università sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il Murst impartisse una interpretazione della norma primaria che riguarda profili di funzionamento interno delle università e che impegna le risorse, anche finanziarie, di ciascun Ateneo. L'attività interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1 comma 10 della legge n. 4/99, dovrà, dunque, essere rimessa a ciascun ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre, innumerevoli, ipotesi nelle quali è richiesta l'applicazione di un testo normativo »;

risulta all'interpellante che il Ministro dell'Università, Sen. Ortensio Zecchino, nonostante che il suo stesso ministero avesse emanato le circolari citate, ha proposto, poi, al Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge n. 400 del 1988, avviamento della